



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL PERCORSO 24 CFU

Emanato con Decreto Rettore n. 811 del 16 settembre 2019



INDICE

Art. 1 - Istituzione e attivazione	2
Art. 2 - Organizzazione didattica e struttura dei CFU	3
Art. 3 – Ammissioni al percorso e acquisizione dei CFU.....	3
Art. 4 – Contributi per l'iscrizione e per la valutazione	3
Art. 5 – Verifica coerenza di CFU già acquisiti rispetto agli obiettivi formativi del Percorso	4
Art. 6 – Comitato di Gestione	4
Art. 7 - Norme finali.....	5

Art. 1 - Istituzione e attivazione

1. L'Università degli Studi di Trento (di seguito 'UniTrento'), in attuazione del D.M.616 del 10/08/2017, istituisce e attiva il Percorso formativo (di seguito Percorso), finalizzato all'acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
2. Con l'attivazione del Percorso, UniTrento inserisce nella propria offerta formativa quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. b) del D.L. 59/2017, nonché dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017, attivando sia gli insegnamenti all'interno dei corsi di studio (di seguito insegnamenti disciplinari), sia ulteriori insegnamenti specifici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito insegnamenti trasversali).
3. L'elenco degli insegnamenti disciplinari e di quelli trasversali offerti da UniTrento e riconosciuti coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017, viene pubblicato sul Portale d'Ateneo in prossimità dell'inizio di ogni a.a., unitamente all'Avviso di ammissione, di cui al successivo articolo 7, all'indirizzo <http://web.unitn.it/formazione-insegnanti>.
4. Il Percorso è attivato, di norma, entro il mese di settembre di ciascun anno, fatte salve future modifiche normative e/o regolamentari. La durata del Percorso è pari a 12 mesi.

Art. 2 - Organizzazione didattica e struttura dei CFU

1. Il Percorso è articolato in 4 insegnamenti, a ognuno dei quali corrispondono 6 CFU, da acquisire nelle aree disciplinari previste dall'articolo 3 comma 3 lett a), b) e c) del D.M. 616/2017. Gli obiettivi formativi degli insegnamenti e i relativi programmi, descritti nei syllabus, sono quelli previsti dagli allegati A e B del D.M. 616/2017 e sono pubblicati, completi dei relativi syllabus, sul Portale d'Ateneo all'indirizzo <http://web.unitn.it/formazione-insegnanti>.
2. Negli insegnamenti trasversali sono previste 6 ore di didattica frontale ogni CFU, pertanto gli stessi avranno una durata pari a 36 ore di didattica frontale. Negli insegnamenti disciplinari il numero di ore di didattica frontale corrispondenti a ciascun CFU è definito nei Regolamenti didattici dei corsi di studio, nei quali sono attivati gli insegnamenti.
3. Le lezioni degli insegnamenti trasversali si svolgono, di norma, il venerdì pomeriggio e il sabato, in modo da ridurre il più possibile le sovrapposizioni alle lezioni erogate dalle strutture accademiche all'interno dei corsi di studio. Gli insegnamenti trasversali non prevedono l'obbligo di frequenza.
4. Ciascun insegnamento trasversale prevede specifiche modalità di verifica dell'apprendimento, descritte nel syllabus. L'acquisizione dei CFU è pertanto subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi dell'insegnamento e l'esito della verifica è espresso con una votazione in trentesimi.



Art. 3 – Ammissioni al percorso e acquisizione dei CFU

1. Le modalità e le tempistiche per la richiesta di ammissione al Percorso sono disciplinate nell'Avviso di ammissione.
2. Possono chiedere l'ammissione al Percorso coloro i quali, all'atto di presentazione della domanda di ammissione, sono:
 - a) Laureati/e presso UniTrento o presso altri atenei;
 - b) iscritti/e ai corsi di studio di I, II e III livello attivati da UniTrento.
3. Gli/le studenti/esse iscritti presso altri atenei non sono pertanto ammessi/e al Percorso attivato da UniTrento. Nelle successive edizioni del Percorso il Comitato di Gestione, di cui al successivo articolo 6, tenuto conto degli esiti delle edizioni precedenti, potrà integrare i criteri di cui al comma precedente, dandone adeguata pubblicità nell'Avviso di ammissione.
4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, i quali intendono acquisire i CFU relativi a uno o più degli insegnamenti che compongono il Percorso sono tenuti a presentare domanda di ammissione al Percorso, indicando la/e classe/i di concorso per l'insegnamento nella/e quale/i sono intenzionati a insegnare.
5. Sulla base delle domande di ammissione al Percorso, al fine di assicurare un'adeguata organizzazione logistica riguardo alla didattica frontale, UniTrento può erogare gli insegnamenti replicandoli nel corso dell'a.a.. In questo caso il Comitato di Gestione adotta criteri per l'ammissione alle prime edizioni degli insegnamenti e per le successive repliche, che tengano in considerazione fra gli altri, i seguenti elementi:
 - a) lo status di laureato/a e pertanto della possibilità di impegno prevalente nel Percorso;
 - b) lo status di studente/essa di UniTrento, in relazione:
 - i. al tipo di corso di studio cui è iscritto, e cioè se di III, II o I livello;
 - ii. all'avanzamento in termini di CFU acquisiti nel corso di studio cui è iscritto, o di anno di corso nel caso di corso di studio non strutturato in CFU.
6. Gli esami del Percorso sono organizzati in tre sessioni e pertanto si svolgono fino alla sessione autunnale, fatto salvo il caso degli insegnamenti offerti nel secondo semestre, per i quali sarà prevista una sessione invernale.
7. Trascorsa l'ultima sessione nella quale gli iscritti possono sostenere gli esami, gli eventuali CFU rimanenti per completare il Percorso potranno essere acquisiti solo previa iscrizione a una successiva edizione. I CFU degli insegnamenti superati con esito positivo saranno in ogni caso certificati.
8. Qualora UniTrento non attivi ulteriori edizioni del Percorso, potrà fornire indicazioni agli interessati riguardo eventuali percorsi attivati in altri atenei.
9. Al fine di garantire agli iscritti al Percorso, i quali intendono sostenere gli esami, un'adeguata organizzazione degli stessi, l'iscrizione agli appelli è anticipata rispetto alla data dell'appello stesso, di un lasso temporale definito nell'Avviso di ammissione.

Art. 4 – Contributi per l'iscrizione e per la valutazione

1. I contributi per l'iscrizione al Percorso sono dovuti da chi si iscrive in qualità di laureato/a, il quale rientra pertanto nella tipologia di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 3, fatto salvo il caso di laureati/e in possesso di disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.
2. I contributi sono determinati in funzione del numero di CFU che si intendono acquisire previo superamento degli esami. È dovuto un contributo anche nei casi in cui il candidato richieda il rilascio della sola dichiarazione di cui al successivo articolo 5.
3. I contributi per l'iscrizione al Percorso, i cui importi sono resi noti nell'Avviso di ammissione, non sono rimborsabili. Coloro che si iscrivono in qualità di studenti/esse di UniTrento e pertanto in esenzione dai contributi, possono completare il Percorso anche successivamente al conseguimento del titolo nel corso di studio cui sono iscritti/e, conservando l'esenzione dai contributi. Nel caso debbano prendere iscrizione



a una nuova edizione del Percorso e nel frattempo si siano laureati/e, sono tenuti/e al pagamento dei relativi contributi.

Art. 5 – Verifica coerenza di CFU già acquisiti rispetto agli obiettivi formativi del Percorso

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 possono richiedere il riconoscimento di insegnamenti già presenti nel loro curriculum, come coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti degli insegnamenti disciplinari o trasversali previsti dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017, secondo le modalità indicate annualmente nell'Avviso di Ammissione
2. I soggetti che abbiano acquisito CFU in insegnamenti rientranti esplicitamente nell'offerta del Percorso 24 CFU negli a.a. 2017-18 e 2018-19 possono richiederne il completo riconoscimento. Può inoltre essere richiesto il riconoscimento di CFU precedentemente acquisiti, e non rientranti nell'Offerta formativa del Percorso 24 CFU, qualora gli stessi siano relativi a insegnamenti erogati in corsi di studio disciplinati dal DM 270/2004 e il relativo esame sia stato superato in data non antecedente il 4. anno solare rispetto all'anno di avvio del Percorso.
3. Le richieste di riconoscimento di cui al comma precedente sono valutate dal Comitato di Gestione. Le modalità di attestazione di ciò che viene eventualmente riconosciuto a ogni richiedente sono disciplinate nell'Avviso di ammissione. In caso di parere negativo, il Comitato di Gestione indicherà le attività didattiche presenti nell'elenco menzionato nell'art. 1 comma 3 del presente Regolamento che lo/la studente/ssa dovrà scegliere per completare il percorso formativo.

Art. 6 – Comitato di Gestione

1. L'organizzazione e la gestione del Percorso è curata da un Comitato di Gestione composto dalla Prorettrice alla didattica, dal Coordinatore dell'Organismo di raccordo di Ateneo per la Formazione Insegnanti e i Rapporti con la Scuola (FIRS), dai delegati delle strutture accademiche nel Comitato Direttivo del FIRS e dal Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Le funzioni di supporto amministrativo al Comitato di Gestione sono svolte dell'Ufficio Formazione Insegnanti.
2. Il Comitato di Gestione:
 - a) organizza il Percorso con la definizione dell'elenco degli insegnamenti a priori riconosciuti coerenti e la definizione delle attività didattiche specifiche da attivare, sentito il parere delle strutture accademiche interessate;
 - b) definisce i percorsi formativi individuali degli iscritti e, in particolare, definisce le modalità di valutazione per l'eventuale riconoscimento di crediti formativi già acquisiti in base a quanto previsto dal D.M. 616/2017, e in particolare la coerenza rispetto ai contenuti e agli obiettivi formativi previsti dagli allegati A e B del D.M.616/2017;
 - c) individua i criteri, le modalità e le tempistiche di iscrizione al Percorso, formalizzate nell'Avviso di ammissione;
 - d) programma il calendario didattico delle attività che comprende il periodo di svolgimento dei corsi e dei relativi esami;
 - e) individua, in accordo con le strutture accademiche, i/le docenti di ruolo ai quali affidare gli insegnamenti e altre attività formative e in subordine, stabilisce le posizioni per le quali prevedere l'affidamento di incarichi da conferire a personale esterno;
 - f) determina le modalità di organizzazione degli esami di profitto, inclusa l'attivazione di contratti che si rendessero necessari per supporto ai docenti nelle procedure di verifica dell'apprendimento;
 - g) si occupa degli aspetti relativi all'attivazione Percorso per i quali è richiesta un'attività di coordinamento a livello di Ateneo, assumendo ogni altra decisione necessaria per lo svolgimento delle attività formative e più in generale per il buon andamento degli stessi.



Art. 7 – Avviso di ammissione

1. L'Avviso di ammissione, emanato dal Rettore su proposta del Comitato di Gestione, disciplina:
 - a) le modalità e le tempistiche di presentazione delle domande di ammissione;
 - b) le modalità di richiesta di riconoscimento di CFU relativi a insegnamenti già presenti nel curriculum, in quanto coerenti con quelli degli insegnamenti disciplinari o trasversali previsti dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017;
 - c) i criteri che saranno applicati per suddividere gli ammessi fra le diverse edizioni degli insegnamenti;
 - d) le modalità e le tempistiche di iscrizione al Percorso;
 - e) gli importi contributi richiesti in funzione dello status di chi si iscrive e dei CFU scelti;
 - f) ogni altro aspetto necessario al fine di fornire una corretta ed esaustiva informazione ai/alle candidati/e e agli/le iscritti/e al Percorso, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.